

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 17 luglio 2013

## D.G. Salute

**D.d.g. 5 luglio 2013 - n. 6344****Modalità attuative dell'accordo Stato-Regioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE SALUTE

Visti:

- il regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002;
- il regolamento (UE) 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

Richiamati:

- l'Accordo STATO-REGIONI e PA, repertoriato agli atti n. 20/ CU del 7 febbraio 2013 recante «Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002»;
- la d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013 che ha recepito integralmente l'Accordo di cui sopra;
- la circolare della Direzione generale Sanità n. 4 del 28 marzo 2011 (pubblicata sul BURL, S.O. n. 14 del 6 aprile 2011) con la quale sono state emanate le procedure operative per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine animale;

Preso atto che il punto 2 della d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013 demanda al Direttore della D.g. Salute, in sinergia con la D.g. Agricoltura e Ambiente, l'assunzione di ulteriori disposizioni, per assicurare l'omogenea ed uniforme applicazione sul territorio regionale delle presenti linee guida, nei seguenti ambiti:

- modalità di autorizzazione da parte delle ASL dei contenitori di cui all'articolo 3, comma 4;
- divieto di trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria di cui all'articolo 5, comma 7;
- modalità di trasporto di cui all'articolo 5, comma 11;
- utilizzo del documento commerciale semplificato di cui all'articolo 8, comma 1;

Verificato che le «ulteriori disposizioni» declinate nell'allegato A al presente atto («Linee guida per l'applicazione in Lombardia del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002»), sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati;

Sentite le D.g. Agricoltura e Ambiente, che hanno espresso parere favorevole;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato A («Linee guida per l'applicazione in Lombardia del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002»), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- la l.r. n. 20/2008 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
- la l.r. n. 33/2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A («Linee guida per l'applicazione in Lombardia del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti

derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002»), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di precisare che il presente atto non comporta registrazioni contabili;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale della D.g. Salute.

Il direttore generale direzione generale salute  
Bergamaschi Walter

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE IN LOMBARDIA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE NORME SANITARIE RELATIVE AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E AI PRODOTTI DERIVATI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002**

**PREMESSA**

Il presente documento recepisce le indicazioni contenute nel documento approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 7 febbraio 2013 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002" e fornisce indicazioni operative per l'uniforme applicazione sul territorio della Regione Lombardia.

**ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI AI REGOLAMENTI**

Con circolare D.g. Sanità n. 4 del 28 marzo 2011 (pubblicata sul BURL, S.O. n. 14 del 6 aprile 2011) sono state emanate le prime indicazioni operative per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine animale, secondo quanto previsto dai sopra citati Regolamenti.

Tali disposizioni preliminari, necessarie al fine di adeguare gli impianti ai requisiti generali e specifici stabiliti dai nuovi Regolamenti, sono così di seguito integrate.

**Articolo 1 - Registrazione degli stabilimenti**

1. Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati sono soggette a procedura di **registrazione**, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 o del Regolamento (CE) n. 853/2004. L'elenco, non esaustivo, di tali attività è riportato nell'Allegato B della succitata Circolare n. 4/2011.

2. Le procedure per la registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 sono descritte nella Circolare n. 4/2011.

3. La registrazione di cui al comma 1 non esime l'operatore del settore mangimi dalla notifica di cui all'articolo 9 comma 2 del Regolamento (CE) n. 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.

4. La registrazione per l'attività di trasporto, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell'ambito del Regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. La suddetta registrazione non è dovuta per l'attività di trasporto effettuata da imprese che trattano o generano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività nel settore dei sottoprodotti di origine animale e degli alimenti.

**Articolo 2 - Riconoscimento degli stabilimenti**

1. Sono soggetti a riconoscimento gli impianti e gli stabilimenti dove vengono svolte le attività di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

2. La procedura di riconoscimento deve essere conforme a quanto previsto all'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e alla Circolare n. 4/2011. In particolare, la relazione tecnica deve documentare in modo chiaro il rispetto delle pertinenti prescrizioni, ove previste dal Regolamento (UE) n. 142/2011, nonché descrivere in modo puntuale i materiali utilizzati o introdotti, il processo di lavorazione, le modalità di magazzinaggio e la destinazione dei materiali risultanti dal processo.

3. L'atto di riconoscimento deve almeno specificare:

- a. l'attività esercitata, conformemente all'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- b. la tipologia di prodotto generato o manipolato (secondo i codici presenti sul sistema S.INTE.S.I.);
- c. la categoria del sottoprodotto o del prodotto derivato, di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- d. il numero unico di riconoscimento, generato dal sistema S.INTE.S.I del Ministero della Salute e comunicato dalla Regione, secondo la procedura di cui alla Circolare n. 4/2011.

Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10, introdotta e lavorata separatamente, occorre precisare, conformemente all'articolo 24, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, se le operazioni sono svolte:

- i) permanentemente, in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali;
- ii) temporaneamente, in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti, dovute a:
  - un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o
  - altre circostanze straordinarie non previste.

4. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dall'1 al 7, previsti dall'Allegato IV, capo III del Regolamento (UE) n. 142/2011, devono essere sottoposti a convalida da parte dell'operatore responsabile dello stabilimento, secondo le procedure descritte nell'Allegato XVI, capo I sezione II del Regolamento (UE) n. 142/2011.

5. Tale riconoscimento non esime l'operatore del settore mangimi dalla notifica di cui all'articolo 9 comma 2 del Regolamento (CE) n. 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.

6. Gli operatori che svolgono sia attività per le quali è previsto il riconoscimento di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, sia quelle previste ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche, ne devono garantire una separazione assoluta e permanente.

7. Per gli impianti che utilizzano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di categoria 1, 2 e 3 quali combustibili e che sono

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 17 luglio 2013

soggetti a riconoscimento, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1069/2009, si rimanda al capitolo 4.3.11 della d.g.r. n. 3298 del 18 aprile 2012 (BURL SO n. 17 del 27.04.2012) "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia".

## ESCLUSIONI

### Articolo 3 - impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione

1. Sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al Regolamento (CE) n. 1069/2009, e in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali di attuazione di normative comunitarie, i seguenti impianti:

- a. incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133, attuazione della Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti;
- b. discariche autorizzate conformemente al Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, attuazione Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- c. gli stabilimenti o gli impianti che generano sottoprodotti, le cui attività sono soggette a riconoscimento o registrazione in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare, che tiene già in considerazione gli obiettivi del Regolamento (CE) n. 1069/2009. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull'igiene alimentare sono tenuti a rispettare le prescrizioni del citato Regolamento e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertare la conformità alle prescrizioni a tale Regolamento. Qualora nei suddetti stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui sottoprodotti (come ad esempio l'incenerimento, la produzione di biogas, etc.), tali attività devono essere riconosciute o registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, che, in conformità al d.m. 7 aprile 2006 e alla d.g.r. n. 3298 del 18 aprile 2012, (capitolo 4.3.11), introducono come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale lo stallatico, comprendente anche gli "effluenti di allevamento" così come definiti dal d.m. 7 aprile 2006, alle seguenti condizioni:
  - i. lo stallatico deve essere prodotto dalla stessa azienda cui è annesso l'impianto di biogas, oppure
  - ii lo stallatico può provenire anche da altre aziende, purché appartenenti allo stesso consorzio interaziendale (dell'azienda cui è annesso l'impianto di biogas), oppure da aziende con le quali è stato stipulato un contratto di valorizzazione dell'effluente aziendale di durata pluriennale (così come definito all'art. 3, lettera ii della DGR n.5868/2007 e all'art.3, lettera hh della DGR n. 2208/2011) in quanto equiparabili ai consorzi interaziendali.

Tuttavia, qualora tali impianti di biogas siano situati all'interno o accanto a siti in cui si detengono animali d'allevamento, devono essere rispettati i requisiti di cui all'All.V, Capo I, sezione 1, punto 3 del Regolamento (UE) n. 142/2011 e cioè: l'impianto di biogas deve essere fisicamente separato dall'allevamento, se necessario mediante recinzioni, e a distanza appropriata.

L'esclusione dall'obbligo di riconoscimento deve essere specificatamente verificata dall'Ente che valuta le richieste di autorizzazione per la produzione di energia degli impianti di digestione anaerobica o compostaggio, avvalendosi della Conferenza dei Servizi, ove prevista e comunque sentito il competente Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL. Qualora tali impianti siano situati all'interno o accanto a siti in cui si tengono animali d'allevamento, l'Ente, verifica che la disposizione di cui all'All.V Capo I sezione 1 punto 3 del Regolamento (UE) n. 142/2011 sia prevista in sede di progetto.

- e. impianti di biogas e compostaggio non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all'articolo 10 lettera p) del Regolamento (CE) n. 1069/2009 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) n. 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- f. impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto.

2. Sono inoltre escluse dall'obbligo di riconoscimento le attività che, ai sensi del comma 4, paragrafo 2 dell'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati in Banca Dati Nazionale, o altre strutture in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie. L'attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi presso le succiate strutture, è invece soggetta all'obbligo di riconoscimento.

3. Sono inoltre escluse dall'obbligo di registrazione:

- a. l'attività di trasporto di stallatico ai fini dell'utilizzazione agronomica, come dettagliato al successivo art. 5, comma 12,
- b. le attività d'immissione sul mercato e distribuzione all'utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita, non superiore ai 50 kg.

4. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e lo stoccaggio di sottoprodotti di origine animale, le ASL possono autorizzare uno o più contenitori dislocati sul territorio, in un'area dedicata, chiusa o recintata, non accessibile a persone non autorizzate o animali; a tale scopo, d'accordo con l'autorità comunale competente, possono essere impiegate anche aree pubbliche.

- a. Tali contenitori devono essere costruiti con materiali resistenti, atti a garantire la conservazione del materiale mediante l'impiego del freddo, la tenuta stagna, facilmente lavabili e disinfettabili, chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto.
- b. Per ogni area è individuato un responsabile, il cui nominativo deve essere notificato all'ASL territorialmente competente.
- c. Il responsabile:
  - detiene il registro delle partite, di cui all'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  - assicura l'applicazione di una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori,
  - assicura che il materiale venga destinato secondo gli artt. 12, 13 o 14 del Reg.(CE) n. 1069/2009.
- d. Le ASL detengono un anagrafe locale dei contenitori dislocati sul territorio, riportante almeno:
  - la tipologia di sottoprodotti di origine animale,
  - l'ubicazione
  - il nominativo del responsabile.

## RACCOLTA E TRASPORTO

### Articolo 4 - Modalità di raccolta sul luogo di produzione

1. Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, con i seguenti colori:

- a. **nero** per i materiali di categoria 1,
- b. **giallo** per i materiali di categoria 2,
- c. **verde** per i materiali di categoria 3,

mediante l'apposizione di una striscia inamovibile alta almeno 15 centimetri e di una larghezza tale da renderla evidente, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.

2. Fatto salvo il rispetto delle vigenti norme in materia di biosicurezza negli allevamenti, e, in particolare l'obbligo di disporre di celle frigorifere per lo stoccaggio degli animali morti negli allevamenti avicoli e di suini, la raccolta delle carcasse in allevamento deve avvenire nel più breve tempo possibile. Qualora non possa esserne garantita la raccolta nell'arco delle 24 ore, l'allevatore, ove non sia possibile l'impiego del freddo ed in considerazione delle condizioni climatiche, deve garantire che le carcasse stesse non creino rischi per la salute pubblica, animale ed ambientale, né molestie olfattive.

### Articolo 5 - Indicazioni operative relative al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

1. Il trasporto dei sottoprodotti di origine animale deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili, oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti, a tenuta stagna.

2. Dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti come rifiuto a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione.

L'operatore, dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, deve procedere al lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore. Tale operazione, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo, deve essere attestata dal titolare dell'impianto di destinazione, o suo delegato (Allegato 2), o riportato sul documento di trasporto (copia per il trasportatore) qualora il modello lo preveda. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto.

Limitatamente al trasporto sfuso dei prodotti derivati, le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi o dei contenitori possono essere effettuate, oltre che presso l'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti indicati dall'operatore all'ASL.

Allo scopo di evitare contaminazioni crociate, i contenitori e gli automezzi sono dedicati al trasporto di una sola categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati. Qualora il trasporto di categorie diverse di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati avvenga contemporaneamente, l'intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio sanitario.

Non sussiste l'obbligo d'impiego di contenitori o automezzi dedicati (rispetto ad alimenti e mangimi) nel caso di trasporto di prodotti derivati (sia solidi che liquidi) di ogni categoria, purché confezionati,

Nell'ambito del territorio regionale non è consentito il trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria.

Il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati di differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore può avvenire in tempi diversi, previo nulla osta dell'ASL, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi sono identificati secondo le modalità riportate nel successivo articolo 7;
- b. le operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l'altro, sono effettuate sulla base di procedure scritte.

Il trasporto di sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di mangimi o alimenti greggi per animali da compagnia, deve avvenire a temperatura controllata come previsto all'allegato VIII, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 142/2011, salvo che non vengano trasformati entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione o di magazzinaggio refrigerato. E' previsto un periodo transitorio di 24 mesi, a decorrere dalla data del 7 febbraio 2013, al fine di consentire l'adeguamento dei mezzi di trasporto alle condizioni previste.

Il trasporto di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 importati, di cui all'articolo 8 lettera c) del Reg. (CE) n. 1069/2009, destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia di cui all'articolo 35, lettera a) punto ii) del Reg. (CE) n. 1069/2009, può essere effettuato in deroga a commi 5 e 7 del presente articolo.

E' consentito il trasporto di un animale morto di piccola o media taglia (es. animale d'affezione, ruminante di piccola taglia), con proprio mezzo direttamente a un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009, oppure a Istituti di ricerca, quali IZS o Istituti Universitari, a scopo didattico o per scopi diagnostici. A tal fine deve essere utilizzato un imballaggio nuovo a perdere, a tenuta stagna e chiudibile, correttamente identificato a norma dell'Allegato VIII, capo II del Reg. (UE) n. 142/2011. Se trattasi di animali soggetti a test secondo la normativa vigente, prima dello smaltimento deve essere effettuato il prelievo del tronco encefalico da parte dell'ASL competente per il controllo delle TSE. La carcassa è accompagnata da un documento attestante almeno i dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo) del capo (specie, razza, n. identificazione/cod. aziendale) e del destinatario (ragione sociale, indirizzo).

Ai fini dell'utilizzazione agronomica, il trasporto di stallatico, compresi gli effluenti di allevamento così come definiti dal d.m. del 7 aprile 2006, tra due punti situati presso la stessa azienda zootecnica o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", non è soggetto a registrazione e può essere effettuato senza documento commerciale o certificato sanitario, di cui all'articolo 21 del Reg. (CE) n. 1069/2009. Il trasporto dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dall'articolo 20 del d.m. 7 aprile 2006 atta a garantire il controllo sulla movimentazione di detti materiali. Sono fatte salve le disposizioni di polizia veterinaria emanate dall'ASL, ai fini della prevenzione della diffusione delle malattie infettive.

Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento, deve essere raccolto e trasportato utilizzando veicoli o contenitori idonei ad evitare fuoriuscite di materiale, sia solido che liquido durante il trasporto.

Fatti salvi gli altri adempimenti relativi al trasporto (identificazione dei sottoprodotti, registro delle partite, documento commerciale) è consentito il trasporto di sottoprodotti di origine animale mediante veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, nei seguenti casi:

- a. sottoprodotti di cui all'articolo 10 del Reg. (CE) n. 1069/2009, lettera f) (prodotti non più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di fabbricazione o per altri difetti) compresi i resi commerciali, anche lattiero-caseari, nel caso di

**Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 17 luglio 2013**

- restituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a norma del Reg. (CE) n. 853/2004, purché non deteriorati in modo tale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animali e purché venga evitata ogni possibile contaminazione crociata;
- b. sottoprodotti di cui all'articolo 10 del Reg. (CE) n. 1069/2009, lettere a), e), i) e j), destinati esclusivamente e direttamente agli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia o di prodotti derivati di cui all'articolo 33, alle seguenti condizioni:
    - i. adeguatamente imballati o confezionati;
    - ii. trasportati in tempi diversi dagli alimenti destinati al consumo umano;
    - iii. le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano sono mantenute durante il trasporto;
  - c. latte o siero di latte di categoria 3 destinato all'alimentazione animale, che, secondo la deroga di cui all'Allegato X, Capo II, sezione IV, parte II del Reg. (UE) n. 142/2011, è consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 o registrato ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 alle aziende agricole utilizzatrici. Le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare possono trasportare i suddetti prodotti purché siano mantenute le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto, mediante l'apposizione di una targa (rimovibile) come riportato al punto 3 dell'articolo 7 delle presenti linee guida.
15. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del Reg. (CE) n. 1069/2009, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 devono essere effettuate in conformità al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e successive modifiche.
16. La raccolta ed il trasporto di miscele di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui al precedente comma con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f) del Reg. (CE) n. 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Reg. (CE) n. 852/2004, qualora destinati ad essere trasformati in impianti di compostaggio e biogas di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e) della presente intesa, devono essere effettuato in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche.

**Articolo 6 - Comunicazione dei veicoli e dei contenitori riutilizzabili**

Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tenendo conto di quanto riportato al comma 4 dell'articolo 1 delle presenti linee guida, deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL competente sul territorio in cui la ditta è registrata o riconosciuta (sede operativa), l'elenco di veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni.

Gli automezzi e/o i contenitori riutilizzabili destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, di cui al comma precedente, non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e rifiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, commi 6 e 14 delle presenti linee guida.

La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere almeno:

- a. modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni;
- b. la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile;
- c. la sede presso cui è detenuto il registro delle partite di cui all'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio;
- d. la categoria di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati trasportati;
- e. l'indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili.

4. Non è soggetto all'obbligo di comunicazione l'impiego di veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, se utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di cui all'articolo 5 punto 14 delle presenti linee guida.

**Articolo 7 - Modalità di identificazione dei veicoli e dei contenitori**

1. Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL, ricevuta la comunicazione di cui al precedente articolo 6, inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, assegnando un codice di identificazione, sulla base dell'ordine di registrazione.

2. La documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l'attribuzione del codice, deve essere disponibile durante il trasporto.

3. I veicoli e i contenitori riutilizzabili per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo o di altro materiale idoneo, fatto salvo quanto previsto al comma 6 e al comma 14, lettera c, dell'articolo 5 delle presenti linee guida; tale targa deve riportare la Regione, l'ASL di competenza ed il codice di cui al comma 1, la categoria dei sottoprodotti di origine animale e le diciture indicate nel Reg. (UE) n. 142/2011 all'Allegato VIII, capo II, in rapporto alla categoria ed alla tipologia di prodotto trasportato (la categoria e le relative diciture possono essere indicate in apposita etichetta). I veicoli ed i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi della normativa precedente, possono mantenere la stessa targa inamovibile e gli stessi dati identificativi, purché tali dati trovino corrispondenza con quanto registrato presso l'ASL competente.

3.1 La targa/etichetta, riportante la categoria e le relative diciture, deve essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore nero per i materiali di categoria 1.

4. Nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili, la dimensione della targa di cui al comma precedente non deve essere inferiore a 50 cm x 35 cm; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a 20 cm per lato. Le dimensioni in altezza dei caratteri riguardanti la categoria e le relative diciture non devono essere inferiori a 5 cm.

5. Qualora l'operatore intenda trasportare, in tempi diversi, nello stesso veicolo o contenitore, differenti categorie di sottoprodotti, nel rispetto di quanto disposto al precedente art. 5, comma 8, può utilizzare targhe rimovibili.

5. Non sussiste l'obbligo di identificazione del mezzo di cui ai precedenti punti 1 e 2 per il trasporto di:

- a. materiali di categoria 3 da parte degli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte, riconosciuti a norma del Reg. (CE) n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato ai loro clienti; tale materiale deve essere sempre identificato conformemente all'Allegato VIII, capo II del Reg. (UE) n. 142/2011.
- b. mangimi composti, di cui all'articolo 4 del Reg. (CE) n. 767/2009, fabbricati da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati;
- c. fertilizzanti organici, in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg o in sacchi di peso non superiore ai 1000 Kg, o in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, alle condizioni fissate dal Reg. (UE) n. 142/2011.



**DOCUMENTAZIONE E REGISTRI****Articolo 8 - Documento commerciale**

1. Durante il trasporto sul territorio nazionale, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui all'Allegato VIII, capo III del Reg. (UE) n. 142/2011.

E' consentito, nell'ambito del territorio regionale, l'utilizzo del documento commerciale semplificato di cui all'Allegato 1.

In alternativa alla descrizione delle singole specie animali, prevista all'Allegato VIII, capo 3, punto 6, lettera f), punto ii), è possibile indicare la dicitura "multi specie" che ne vincola i successivi utilizzi, conformemente ai Reg. (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011.

2. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati ad essere smaltiti come rifiuti, il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale, come dettagliato al successivo articolo 10.

3. Il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere redatto in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario; il produttore ed il trasportatore devono conservare una delle copie.

4. Qualora il trasporto venga effettuato dallo stesso gestore dello stabilimento di destinazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.

5. Il documento commerciale deve essere firmato dal produttore (speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato (Allegato VIII, capo III del Reg. (UE) n. 142/2011).

6. Nei casi in cui sia previsto il certificato sanitario, questo deve essere rilasciato e firmato dall'ASL e conservato per almeno 2 anni.

7. Il documento commerciale, di cui all'Allegato VIII, Capo II del Reg. (UE) n. 142/2011, non è necessario nei seguenti casi:

- a. spostamento di stallatico tra due aziende agricole situate sul territorio nazionale, (articolo 21, comma 2, secondo capoverso del Reg. (CE) n. 1069/2009), purché in conformità alle vigenti norme in materia di utilizzo dei reflui zootecnici ai fini agronomici.
- b. prodotti lattiero caseari restituiti di cui all'articolo 5, comma 13, lettera a) delle presenti linee guida, purché sul documento di trasporto (bolla) vengano identificati come sottoprodotti di origine animale, per garantirne l'identificazione e la tracciabilità;
- c. mangimi composti etichettati ai sensi del Reg. (CE) n. 767/2009.

8. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati alla produzione di mangimi o di alimenti reggi per animali da compagnia, al documento commerciale di cui al punto 1 del presente articolo è necessario allegare le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal Reg. (CE) n. 767/2009.

9. Il documento commerciale per il trasporto di siero di latte per l'alimentazione animale (deroga di cui al punto 3, parte II, sezione 4, capo II, Allegato X del Reg. (UE) n. 142/2011) deve indicare il trattamento al quale è stato sottoposto, conformemente alla nota del Ministero della Salute n. 30657 del 26 settembre 2011 "Reg. (UE) n. 142/2011: Nota applicativa dell'Allegato X, capo II, sezione 4 (materie prime per mangimi)".

10. Nel caso in cui un operatore, registrato come intermediario senza stabilimento, effettui la raccolta ed il trasporto di sottoprodotti sul territorio, può, al momento del conferimento all'impianto di destinazione, compilare un unico documento di trasporto cumulativo rappresentante la sommatoria, in termini di peso dei documenti di trasporto (DDT) rilasciati ai produttori/speditore. In questo caso, l'intermediario sul documento di trasporto cumulativo, riporta tutte le informazioni richieste compresa l'origine dei sottoprodotti. Lo stesso intermediario è obbligato a mantenere un registro, di cui al successivo art. 9, sul quale riporta tutte le movimentazioni in entrata (DDT rilasciata ai produttori/speditori) ed in uscita (DDT cumulativi) con la relativa correlazione, ed a fornire agli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro con tutte le informazioni riguardanti uno o più documenti cumulativi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del Reg. (CE) n. 1069/2009, ai fini della rintracciabilità.

**Articolo 9 - Rintracciabilità/Registri**

1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati devono tenere il registro delle partite di cui all'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed i relativi documenti commerciali e certificati sanitari, ove presenti.

2. La compilazione del registro deve essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto; se il registro è in formato elettronico, qualora l'autorità competente lo richieda, il contenuto deve essere stampato.

3. Il registro delle partite non è obbligatorio, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali, nei seguenti casi:

- 3.1 il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;
- 3.2 il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente (produttore o trasformatore o deposito) a condizione che:
  - a) il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
  - b) il proponente detenga il registro;
  - c) il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
- 3.3 lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;
- 3.4 lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformazione o magazzinaggio), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
  - a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
  - b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
  - c) il destinatario detenga il registro;
  - d) il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
- 3.5 lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, è già soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 17 luglio 2013

- 3.6 l'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:
- lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'ASL competente sull'impianto di transito;
  - lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
  - lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia del registro aggiornato.
4. Le informazioni minime, generali e specifiche, che i registri devono contenere sono elencate nel Capo IV, sezione 1 dell'Allegato VIII del Reg. (UE) n. 142/2011.
5. Le registrazioni di cui al presente articolo devono essere conservate, a disposizione dell'autorità competente, per almeno due anni.

## **MODALITÀ DI SMALTIMENTO**

### **Articolo 10 - Modalità di smaltimento come rifiuti (a norma ambientale) dei materiali di categoria 1, 2 e 3**

1. Lo smaltimento come rifiuti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale per quanto riguarda i mezzi di trasporto (fatte salve le norme di biosicurezza in caso di malattie infettive e diffuse), formulari rifiuti e registri rifiuti o Sistema SISTRI nei seguenti casi:

- in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente come previsto all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 142/2011;
- in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, a seguito di processo di sterilizzazione a pressione e di marcatura permanente dei materiali risultanti, se si tratta di materiali di categoria 1, diversi da quelli di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii) (corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli sospettati di essere: affetti, sospetti infetti o abbattuti per TSE) e di materiali di categoria 2;
- in una discarica autorizzata se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera c) come previsto dall'articolo 7, lettera a) del Reg. (UE) n. 142/2011, utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da compagnia importati ottenuti da tale materiale;
- in una discarica autorizzata, come previsto dal d.m. del 22 maggio 2001, se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettera f), (rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali), previo trattamento.
- in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 previa trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f) del Reg. (CE) n. 1069/2009 purché sottoposto ad un trattamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Reg. (CE) n. 852/2004 (prodotti alimentari di origine animale trasformati/trattati), proveniente da esercizi commerciali di vendita diretta al consumatore finale;
- in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, alle condizioni previste dall'articolo 7, lettera b), capoverso ii), secondo trattino del Reg. (UE) n. 142/2011.

### **Articolo 11 - Modalità di smaltimento (a norma sanitaria) dei materiali di categoria 1, 2 e 3 (in attesa di un'interpretazione autentica da parte della Commissione Europea)**

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, come previsto dall'articolo 6 comma 1, lettera b) del Reg. (UE) n. 142/2011, può avvenire in impianti di incenerimento o coincenerimento, riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009, quando il materiale è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

- La raccolta, i mezzi di trasporto, il documento commerciale, il registro, devono essere conformi alle disposizioni del Reg. (UE) n. 142/2011.
- Il Reg. (CE) n. 1069/2009 non si applica ai corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione da parte del cacciatore ai fini dell'autoconsumo, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina e da carni di selvaggina forniti dai cacciatori stessi in piccola quantità ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e) del Reg. (CE) n. 853/2004 e del relativo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni il 17 dicembre 2009 Rep. Atti n. 258/CSR.

Pertanto gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltiti in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del Regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento, detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante.

4. I Reg. (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 si applicano ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina cacciata oggetto di commercializzazione (immissione sul mercato) secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 853/2004.

### **Articolo 12 - Trasformazione dei materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati in impianti di compost e biogas**

- Gli impianti di compost e biogas che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) ed f) del presente documento devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera g) Reg. (CE) n. 1069/2009, nonché autorizzati ai sensi della normativa ambientale.
- I materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d), e) ed f) destinati ad impianti di compostaggio e/o biogas sono soggetti al doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario) relativamente al mezzo di trasporto, al documento commerciale e al registro.

## **DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNI SOTTOPRODOTTI E PRODOTTI DERIVATI**

### **Articolo 13 - Attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti derivati**

#### **1. Gestione delle pelli dal macello ad altri impianti:**

- le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 quando derivano da animali che non hanno superato la visita post mortem, incluso l'esito sfavorevole di eventuali ricerche analitiche, o per decisione

irreversibile dell'operatore; le pelli derivate da animali che hanno superato favorevolmente la visita post mortem possono essere classificate materie prime idonee per la fabbricazione di gelatine o collagene destinati all'alimentazione umana, ai sensi rispettivamente delle Sezioni XIV e XV dell'Allegato III al Reg. (CE) n. 853/2004, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per il trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo;

- 1.2 le pelli classificate come sottoprodotto di o.a. devono essere:
  - a) annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;
  - b) accompagnate dal documento commerciale di trasporto per i sottoprodotti di o.a.
- 1.3 il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca la tracciabilità delle singole pelli al fine di garantire permanentemente l'identificazione delle pelli idonee e di quelle non idonee a produrre gelatina o collagene per uso umano;
- 1.4 è consentita la spedizione di pelli di animali sottoposti a test BSE prima dell'esito analitico nel rispetto delle condizioni di cui alla nota del Ministero della Salute, prot. N18497-p del 19 giugno 2009;
- 1.5 è consentito il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009, di pelli idonee a produrre gelatine o collagene per uso alimentare e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che:
  - a) il trasporto avvenga in contenitori separati e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;
  - b) le pelli siano scortate dai documenti di trasporto previsti dalle rispettive normative di riferimento;
- 1.6 il deposito temporaneo di pelli destinate alla produzione di gelatine o collagene per uso alimentare è soggetto a riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004;
- 1.7 Nella stessa struttura di deposito, fatta salva la separazione fisica o gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato il deposito di pelli di categoria 3; in questo caso l'impianto deve essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 24, comma 1 lettera h) o lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- 1.8 Ai sensi dell'articolo 5 comma 2, del Reg. (CE) n. 1069/2009 e dell'articolo 3, lettera d) del Reg. (UE) n. 142/2011 le pelli che soddisfano i requisiti specifici di cui al punto C.2 del Capo V dell'Allegato XIII al Reg. (UE) n. 142/2011 (sottoposte ad un completo processo di concia ovvero wet-blue oppure picklate o calcinate) possono essere immesse sul mercato senza sottostare alle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1069/2009, inclusi gli obblighi relativi ai documenti commerciali ed alla registrazione delle partite spedite e ricevute (punto finale).
- 1.9 Tuttavia, in conformità al punto C.3 del Capo V dell'Allegato XIII al Reg. (UE) n. 142/2011 le partite di pelli calcinate o loro derivati (rifilature, carniccio, spaccature), destinate a rifornire impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti (direttamente o dopo che le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura siano state condotte in stabilimenti diversi da quello d'origine), debbono essere scortate dal documento commerciale per garantire la tracciabilità dei mangimi e dei fertilizzanti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente documento.
- 1.10 Gli stabilimenti che effettuano, sulle pelli calcinate, le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura esclusivamente per conto terzi ed i cui derivati (rifilature non conciate, carniccio, spaccature) siano destinati ad impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti, sono comunque soggetti all'obbligo di registrare la quantità dei materiali introdotti ai sensi dell'articolo 17 del Reg. n. 142/2011; tuttavia, in tali impianti gli obblighi di registrazione dei documenti commerciali possono essere assolti in via semplificata attraverso la raccolta cronologica dei documenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente documento.

## 2. Fertilizzanti organici ed ammendanti:

- 2.1 I prodotti derivati, originati a partire da materiali di categoria 2 e 3 e le proteine animali trasformate, diversi dallo stallatico, non destinati al compostaggio o al biogas, possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, a condizione che siano destinati ed eventualmente riconfezionati in impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 comma 1, lettera f) del Reg. (CE) n. 1069/2009.

I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere:

- a) immessi sul mercato e distribuiti da commercianti registrati ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  - b) se conferiti ad aziende agricole che detengono animali da allevamento (come definiti all'articolo 3 punto 6, lettere a) e b) del Reg. (CE) n. 1069/2009) queste ultime devono comunicare all'ASL il loro utilizzo; tali aziende verranno registrate dall'ASL nel Sistema Informativo veterinario della Regione secondo le indicazioni che verranno emanate con apposita comunicazione dell'U.o. Veterinaria;
  - c) immessi sul mercato a condizione che sulla confezione, sull'etichetta o sull'imballaggio sia riportato il numero di riconoscimento dell'impianto di produzione o di riconfezionamento.
- 2.2 La produzione dei fertilizzanti organici ed ammendanti deve avvenire alle condizioni di cui all'art. 32 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 22 e dell'Allegato XI del Reg. (UE) n.142/2011.

In particolare i fertilizzanti organici e gli ammendanti devono:

- a) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di categoria 2;
- b) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da reddito ed essere stati sottoposti ad uno dei metodi da 1 a 5 o 7 se derivati da proteine trasformate destinate al pet-food.
- c) essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 se derivati da materiali di categoria 3 diversi dalle proteine animali trasformate;
- d) miscelati prima dell'immissione sul mercato o della distribuzione, presso l'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti, con una delle sostanze di cui all'allegato Allegato XI capo II, sez. 1, punto 3, lettera a) del Reg. (UE) n. 142/2011.
- e) essere immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sul contenitore o sul veicolo e nel documento commerciale sia riportata la dicitura "fertilizzante organici o ammendanti/ per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali da allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte";
- f) l'obbligo di cui ai precedenti punti d) ed e) non è richiesto:
  - per le confezioni pronte all'uso di peso non superiore a 50 kg destinate all'utilizzatore finale (allegato XI capo II sez. 1 punto 4, lettera a) del Reg. (UE) n. 142/2011);
  - per le confezioni in big bag di peso non superiore a 1.000 kg, ciascuna o per le confezioni di fertilizzanti in forma liquida in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, a condizione che, se trattasi di azienda agricola che detiene animali da allevamento



Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 17 luglio 2013

sia stata preventivamente autorizzata dall'autorità competente territoriale a tale utilizzo e che, in ogni caso, sulla confezione sia riportata la dizione "non destinati all'applicazione su terreni cui hanno accesso animali da allevamento".

- g) l'obbligo di cui al precedente punto d) non è richiesto per le proteine idrolizzate così come definite all'Allegato I, punto 14 del Reg. (UE) n. 142/2011.
- h) l'obbligo di cui al precedente punto e) non è richiesto per le proteine idrolizzate ottenute conformemente all'Allegato X, parte III, sezione 5, lettere a) e d) del Reg. (UE) n. 142/2011.

2.3. In conformità dell'Allegato VIII, Capo IV, Sezione 4, la persona responsabile del terreno (azienda agricola con animali da allevamento o che produce foraggio) sul quale vengono utilizzati fertilizzanti organici ed ammendanti, diversi dallo stallatico, dal guano nonché dal contenuto del tubo digerente, dal latte, prodotti a base di latte e derivati del latte, dal colostro e prodotti a base di colostro, è tenuto a registrare:

- a) le quantità di fertilizzante organico o ammendante utilizzato sul terreno;
- b) la data e le aree interessate dall'applicazione;
- c) la data successiva all'applicazione in cui è stato riaperto il pascolo agli animali o sono iniziate le operazioni di raccolta di foraggio;

Le registrazioni devono essere conservate a disposizione delle autorità competenti per un periodo non inferiore a due anni.

2.4. Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento, ed il contenuto del tubo digerente, separato da quest'ultimo, possono essere:

- a) applicati sul terreno senza le trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti previste dal Reg. (CE) n. 1069/2009, qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, nel rispetto di quanto disposto dal d.m. 7 aprile 2006;
- b) destinati alla produzione di biogas o di compost in impianti situati nella stessa azienda agricola di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della presente documento;
- c) destinati alla produzione di biogas o di compost di cui all'art. 12 del presente documento, secondo i criteri stabiliti dal Reg. (CE) n. 1069/2009, in impianti riconosciuti ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) ed autorizzati ai sensi della normativa ambientale;
- d) destinati alla produzione di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato in impianti riconosciuti per la produzione di fertilizzanti;
- e) trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura «stallatico», come previsto dall'Allegato VIII, Capo II, punto 2 (xiii) del Reg. (UE) n. 142/2011, quando destinati agli impianti previsti ai punti 2.4 lettere c) e d);
- f) stoccati in idonee strutture presso lo stabilimento di macellazione o presso l'allevamento ovvero presso l'azienda agricola di destinazione incaricata del ritiro;
- g) applicati ad uso agronomico sui terreni agricoli, senza le trasformazioni preliminari previste dal Reg. (CE) n. 1069/2009 in impianti riconosciuti, quando prodotti negli stabilimenti di macellazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal d.m. 7 aprile 2006.

**Articolo 14 - Criteri relativi all'attuazione di talune deroghe previste dall'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1069/2009**

1. In attuazione dell'art. 16, lettera c) del Reg. (CE) n. 1069/2009, devono essere registrati:

- 1.1. Uso di sottoprodotti per impieghi speciali nei mangimi in conformità dell'articolo 18 del Reg. (CE) n. 1069/2009: comprende la raccolta e l'uso di **materiali di categoria 2**, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, e di **materiali di categoria 3** per l'alimentazione di animali di cui all'articolo 18 lettere da a) ad h). L'uso di materiali di categoria 2 e 3 come mangimi per gli animali di cui alle lettere a), d), f), g), h) dell'articolo 18, deve anche rispettare le prescrizioni generali di cui all'Allegato VI, capo II, sezione 1.
- 1.2. Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo: comprende la raccolta e l'uso di **materiali di categoria 1**, di cui all'articolo 8, lettera b), punto ii) del Reg. (CE) n. 1069/2009 secondo le prescrizioni di cui all'Allegato VI, capo II del Reg. (UE) n. 142/2011. Tale fattispecie è soggetta ad ulteriore **specificata autorizzazione** da parte della ASL territorialmente competente.

2. In attuazione dell'articolo 16, lettera b) del Reg. (CE) n. 1069/2009, l'ASL autorizza l'utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici, in conformità dell'articolo 17 del Reg. (CE) n. 1069/2009: sono inclusi l'utilizzo di sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. L'utente garantisce che le partite di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici siano accompagnati da un documento commerciale che riporti le indicazioni di cui all'Allegato VI, capo I del Reg. (UE) n. 142/2011.

2.1 L'ASL stabilisce:

- le condizioni applicabili ai campioni di tali materiali per i fini della ricerca, dell'istruzione e della diagnosi;
- le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso.

2.2 Tali autorizzazioni verranno registrate dall'ASL nel Sistema Informativo veterinario della Regione, secondo le indicazioni che verranno emanate con apposita comunicazione dell'U.O. Veterinaria.

**Articolo 15 - Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroga agli articoli 12, 13, 14 e 21 del Regolamento (CE) 1069/2009**

1. Animali da compagnia ed equidi

1.1 in attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (CE) n. 1069/2009, è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme particolari di cui all'Allegato VI, capo III, sezione 1 del Reg. (UE) n. 142/2011:

- a) degli animali da compagnia in terreni privati appartenenti al loro proprietario o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) come previsto dall'articolo 75 della l.r. n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e dal r.r. n. 6 del 9 novembre 2004;
- b) degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:
  - autorizzazione al sotterramento, rilasciata dal Sindaco, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL territorialmente competente;
  - copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti (all. 9 al manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi);
  - certificato veterinario che attesti le cause di morte

1.2 sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni di cui alle "Linee guida e principi per l'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE" emesse congiuntamente da MIPAF e MINSAN e pubblicate su GU n. 65 del 19 marzo 10.

## 2. Zone isolate

2.1 L'art. 19, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1069/2009 consente lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento dei materiali di categoria 1, di cui all'art. 8, lettera a), punto v) e lettera b), punto ii), di categoria 2 e di categoria 3 nelle zone isolate definite al comma 23 dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 1069/2009.

2.2 Le caratteristiche delle zone isolate sono le seguenti:

- a) possono essere considerate tali qualora non vi sia presente più del 10% della popolazione bovina e suina e del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale;
- b) sono caratterizzate da logistica o tipologia di allevamento (brado o semibrado) che rendano oggettivamente difficoltosa, nel primo caso, la raccolta degli animali morti e nel secondo la sollecita individuazione degli stessi;

2.3 Le aree, all'interno delle quali può essere autorizzato lo smaltimento in deroga, di cui al precedente paragrafo 2.1 sono individuate preventivamente dalla Regione, su proposta del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL territorialmente competente, che dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione del rispetto dei requisiti di cui ai punti 2.2 del presente documento, unitamente alla motivazione di tale scelta.

2.4 L'autorità sanitaria locale (Sindaco) autorizza le "zone isolate" nell'ambito delle aree individuate come descritto al precedente punto 2.3, previ gli accertamenti del caso;

2.5 La Regione comunica al Ministero della Salute l'elenco e la motivazione delle zone individuate come "isolate".

2.6 I Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL avranno cura di effettuare i controlli ufficiali nelle "zone isolate" conformemente a quanto previsto alla sezione 3, capo III dell'Allegato XVI del Regolamento 142/2011.

3. Difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi:

3.1 In attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l'accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.

Insorgenza malattia infettiva:

3.1.1 In attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009 in caso di emergenze epidemiche è consentito, sotto controllo ufficiale, lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei sottoprodotti di origine animale. Sono esclusi dalla deroga i corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al Reg. (CE) n. 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata.

3.1.2 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti sono effettuate conformemente alla sezione 1, capo III dell'Allegato VI del Reg. (UE) n. 142/2011, tenendo conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni.

3.1.3 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti, con esclusione di quelle relative agli animali da compagnia, e della lettera a), paragrafo 1 dell'articolo 19 del Reg. (CE) n. 1069/2009 (api e sottoprodotti apicoltura) sono di volta in volta autorizzate dall'Autorità sanitaria locale.

## Articolo 16 - Periodo transitorio

È previsto un periodo transitorio con le seguenti scadenze:

1. entro 24 mesi a decorrere dalla data del 7 febbraio 2013, al fine di consentire l'adeguamento, qualora necessario, dei mezzi di trasporto alle condizioni previste dalla nuova normativa.
2. entro 12 mesi a decorrere dalla data del 7 febbraio 2013 per consentire lo smaltimento del documento di trasporto previsto dal preesistente Reg. (CE) n. 1774/2002 e dalle relative linee guida di cui all'accordo siglato in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome in data 1 luglio 2004.
3. entro 24 mesi a decorrere dalla data del 7 febbraio 2013, al fine di consentire l'adeguamento del codice colore per l'identificazione della categoria 1 (dal rosso al nero).

**DOCUMENTO COMMERCIALE SEMPLIFICATO PER IL TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE  
E DI PRODOTTI DERIVATI DI CATEGORIA .....AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009**

<b>Speditore</b> Nome _____ N° CE _____  Indirizzo _____	DDT N° _____ del _____ <b>Mezzo di trasporto</b>  Targa Automezzo _____		
<b>Destinatario</b> Nome _____ N° CE _____  Indirizzo _____	<b>Trasportatore</b> Nome _____ N° CE _____  Indirizzo _____		
<b>Luogo di origine</b> Nome _____ N° CE _____  Indirizzo _____	<b>Luogo di destinazione</b> Nome _____ N° CE _____  Indirizzo _____  Tipologia Impianto : _____		
Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>			
Numero di colli _____			
N. identificativo del contenitore _____			
<b>Descrizione della merce</b>			
<b>Identificazione della merce</b>	<b>Categoria</b>	<b>Quantità</b>	<b>N. Lotto</b>
_____	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		
_____	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		
_____	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		
Tipo di trattamento (per prodotti derivati): METODO: _____ (All. IV Reg.UE n. 142/11)			
Specie animale: _____ Rif. Art. 10 Reg. Ce n. 1069/2009 lett. _____ (Per materiali e Prod. derivati destinati all'alimentazione animale)			
N. identificazione/i individuale/i del/i capo/i: _____			
Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine _____		Firma del trasportatore _____	
Firma del Veterinario Ufficiale (nel caso di animali morti di cui all'articolo 8, lettera a, punto i ed ii) _____			
Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il _____		alle ore _____	
Firma del responsabile dell'impianto di destinazione _____			

Banca Dati Sanitaria Farmaceutica VDA Net

**TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI DERIVATI**  
**Regolamento CE 1069/2009**

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE

Avvenuto presso lo stabilimento della Ditta (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)

**IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE**

L'AUTOMEZZO (targato) \_\_\_\_\_

o

IL CONTENITORE (identificato) \_\_\_\_\_

E' STATO LAVATO E DISINFETTATO

IN DATA

ALLE ORE